



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

COMUNE DI MARUGGIO

Esproprio.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI

Premesso:

- che con determinazione n. 128 del 13.06.2006 settore LL.PP. veniva affidato alla ETACONS S.r.l. - Piazzetta S. Giovanni dei Fiorentini n. 1 - 73100 Lecce P.IVA 02673690752, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di "Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali e realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane;
- che con nota n. prot. 11549 del 10.10.2006 del Responsabile del Servizio LL.PP. veniva invitata la predetta società di progettazione di prevedere nel redigendo progetto l'ampliamento di alcuni tronchi di fognatura bianca nell'abitato e per questo motivo l'amministrazione interveniva nel finanziamento concesso dalla Regione per €. 500.000,00;
- che nell'esame critico del progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nel 2004 e dal rilievo delle opere esistenti, è emersa la necessita condivisa da questa Amministrazione di apportare alcune modifiche al predetto progetto definitivo al fine di ottimizzare le risorse disponibili; realizzare le opere in ossequio al PAI della Regione Puglia in vigore; prevedere opere che siano più affidabili e con oneri di gestione ammissibili; adeguare la rete alle opere esistenti;
- che, pertanto, si è reso necessaria la rielaborazione del progetto al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni relative, nonché avviare le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree dove sono previste le realizzazioni di nuove opere;
- che con Delibera G.M. n. 170 del 09/10/2007 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche 2° Stralcio" per un importo complessivo di €. 157.500,00 di cui €. 96.779,77 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 4.608,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 60.720,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che è stato inoltrato avviso di avvio del procedimento alla ditta proprietaria dell'area interessata dai lavori;
- che in seguito a tale avviso di avvio del procedimento sono pervenute le osservazioni dell'Avv. Pantaleo Ernesto Bacile in nome e per conto della ditta Arno Caterina, proprietaria del terreno censito in catasto al foglio di mappa 34, particella 421;
- che la società ETACONS S.r.l. ha trasmesso al Comune di Maruggio le controdeduzioni alle osservazioni suddette;
- che la società ETACONS s.r.l. ha trasmesso progetto definitivo 2° Stralcio dell'importo complessivo di

€. 157.500,00 di cui €. 96.779,77 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 4.608,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 60.720,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che sul progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Struttura Tecnica periferica della Regione Puglia (Genio Civile);
- che con Deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2009 inoltre è stata adottata la variante urbanistica al vigente Programma di Fabbricazione, in quanto l'opera pubblica di che trattasi non era conforme alle previsioni urbanistiche;
- che ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 13/01, la Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2009, è stata depositata per dieci giorni presso la Segreteria Comunale e che non sono state presentate osservazioni;
- che con Delibera di C.C. n. 14 del 06.05.2009 si approvava il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- che a seguito dell'approvazione suddetta Pantaleo Ernesto Bacile in nome e per conto della ditta Arnò Caterina, proprietaria del terreno censito in catasto al foglio di mappa 34, particella 421 presentava ricorso al TAR di Lecce;
- che il TAR di Lecce con propria Sentenza n. 120/2012 annullava gli atti del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica a partire dalla deliberazione di C.C. n. 14 del 06/05/2009;
- che con tipo di frazionamento prot. n. 2012/23748 del 15/02/2012, è stata frazionata la pita originaria 421 nelle due p.11e derivate 3557 e 3558, di cui quella interessata dai lavori è la p.11a 3558 di mq. 440;
- che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 114 del 31/05/2012, l'Amministrazione Comunale di Maruggio ha preso atto della suddetta Sentenza ed ha autorizzato la prosecuzione del procedimento espropriativo a partire dalla sopra citata deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2009, non annullata dalla suddetta sentenza;
- che con nota raccomandata A.R. n. prot. 6960 del 15/06/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 13/2000, sono stati riaperti i termini di deposito per un periodo di 10 giorni, presso la segreteria comunale, della deliberazione C.C. n. 11 del 27/03/2009 unitamente agli atti tecnici, affinché chiunque potesse presentare le osservazioni nei successivi 10 giorni;
- che l'Avv. Pantaleo Ernesto Bacile, sempre in nome e per conto della ditta proprietaria ARNO' Caterina, ha presentato al Comune di Maruggio le proprie osservazioni, acquisite al protocollo dell'Ente in data 27/06/2012 al n. prot. 7349;
- che il Responsabile del procedimento, con propria nota n. prot. 7541 del 02/07/2012, ha trasmesso le suddette osservazioni alla società ETACONS S.r.l., nella qualità di progettista ed al Geom. Francesco CHIRICO, nella qualità di tecnico incaricato alle procedure espropriative, per valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento espropriativo di che trattasi;
- che con Delibera di C.C. n. 59 del 28/11/2012, si approvava definitivamente, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.L.gs. n. 163/2006 e in Variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto definitivo dei lavori di adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche 2° stralcio;
- che con la suddetta Delibera si stabiliva:
  - che l'approvazione del progetto definitivo costituisce approvazione di variante urbanistica al vigente strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 13/2000 e che pertanto tale approvazione impone sulle aree interessate dall'opera pubblica in parola, il vincolo preordinato all'esproprio, che diventa efficace dalla data di esecutività della presente delibera;
  - di dichiarare l'opera di che trattasi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
  - che la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace ad avvenuta approvazione della variante urbanistica e che il Decreto d'Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di tale efficacia;
  - di prendere atto che le opere in progetto sono strategiche per il Comune di Maruggio, in quanto eliminano la ormai insostenibile situazione di disagio, provocata dai continui allagamenti che si vengono

- a creare tra le vie comprese nei due isolati tra la via Santa Maria ed il mare; tali opere consistono in interventi di adeguamento delle pendenze e ristrutturazione della viabilità esistente, atti a favorire il normale deflusso delle acque di pioggia verso il mare in condizioni di sicurezza idraulica;
- che i lavori rivestono particolare urgenza e che le aree interessate dai lavori di che trattasi dovranno essere sottoposte ad occupazione anticipata di immobili contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/01, anche in considerazione, che le opere suddette sono comprese nella tipologia di opere previste all'art. 15 comma 2 lett. b) della Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005, per le quali è possibile la citata occupazione anticipata;
  - di rigettare tutte le osservazioni formulate al Comune di Maruggio dall'Avv. Pantaleo Ernesto Bacile, in nome e per conto della ditta proprietaria Arnò Caterina, acquisite al protocollo dell'Ente in data 27/06/2012 al n. prot. 7349, in quanto del tutto infondate.
- che con Decreto di determinazione indennità d'espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata n. 06 del 05/02/2013, emesso dal Responsabile del Servizio espropri, veniva approvata l'indennità d'espropriazione provvisoria e veniva autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza del bene immobile oggetto d'espropriazione a favore del Comune di Maruggio;
  - che con nota n. prot. 1805 del 05/02/2013 veniva notificato il suddetto Decreto n. 06 del 05/02/2013 alla ditta proprietaria, si convocava la stessa per l'immissione in possesso e la si invitava a condividere indennità offerta;
  - che in data 20/02/2013, l'Avv. Pantaleo Ernesto Bacile, per conto della ditta proprietaria, ricorreva presso il T.A.R. Puglia per l'annullamento previa sospensione della Delibera di C.C. n. 59/2012, del Decreto n. 06/2013 e della nota n. prot. 1805/2013;
  - che il T.A.R. Puglia, con Decreto n. 104 del 05/03/2013, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Arnò Caterina, sospendendo l'efficacia del Decreto di determinazione indennità provvisoria ed occupazione anticipata d'urgenza n. 06 del 05/02/2013, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14/03/2013;
  - che il Consiglio di Stato con Ordinanza n. reg. prov. cau. 01583/2013 del 30/04/2013, ha respinto la richiesta di sospensione proposta dalla Sig.ra Arno Caterina;
  - che con Decreto di Determinazione indennità d'espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni n. 15 del 24/09/2013, è stata approvata l'indennità d'espropriazione provvisoria determinata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. 327/01 e succ. mm.ii. ed è stata autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza del bene immobile oggetto d'espropriazione;
  - che con nota n. prot. 10105 del 24/09/2013 è stata convocata la ditta proprietaria al sopralluogo per l'immissione in possesso dei beni da occupare ed è stata offerta l'indennità d'espropriazione provvisoria pari ad €. 12.056,00;
  - che in data 23/10/2013 è stato redatto il verbale di consistenza ed immissione in possesso delle aree censite in N.C.T. del Comune di Maruggio al fg. di mappa 34 p.la 3558 di mq. 440, di proprietà della Sig.ra ARNO' Caterina nata a Manduria il 25/10/1946 ed ivi residente alla via Bianchi Matteo, 55, cod. fisc. RNA CRN 46R65 E882T, proprietaria 1/1;
  - che la ditta proprietaria non ha condiviso l'indennità offerta nei termini di legge;
  - che le somme offerte dell'importo pari ad €. 12.056,00 sono state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria di Taranto, in seguito alla Determinazione di liquidazione n. 227 del 01/09/2014;
  - che in seguito alla suddetta Determinazione di liquidazione il MEF di Taranto in data 11/09/2014, ha emesso polizza n. 1234527 dell'importo di €. 12.056,00

Visto il D.P.R. del 08/06/2001 n. 327, e succ. mm.ii. e la Legge Regionale del 22/02/2005 n. 3 e succ. mm.ii.

## DECRETA

1. E' disposta l'espropriazione definitiva a favore dell'Amministrazione Comunale di Maruggio con sede in Maruggio alla via Vittorio Emanuele, 41, cod. fisc. 80008990733, degli immobili ricadenti nel Comune di Maruggio, in dipendenza dei lavori sopra citati, di proprietà della ditta di seguito elencata:

ARNO' Caterina nata a Manduria il 25/10/1946 ed ivi residente alla via Bianchi Matteo, 55, cod. fisc. RNA CRN 46R65 E882T, proprietaria 1/1 del terreno censito in N.C.T. del Comune di Maruggio al fg. di mappa 34 p.IIa 3558 di mq. 440, superficie complessiva espropriata pari a mq. 440, indennità d'espropriazione versata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, pari ad €. 12.056,00.

2. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, notificato alla ditta proprietaria, registrato trascritto e volturato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto.

3. Ai fini della trascrizione e registrazione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell'ambito di un procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un'opera pubblica. Il presente Decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1149/1967 e dell'art. 22 del d.p.r. 26/10/1972 n. 642.

Il Responsabile del  
Servizio Espropri e LL.PP.  
Geom. Antonio Curri

---